COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1086

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1086

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori TIBERI e BARTOLOMEI: Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765 (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4813);

RADI: Modifica all'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, sull'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana (3873);

GUIDI ed altri: Norme integrative della legge 15 settembre 1964, n. 765, relativa all'Ente autonomo per la irrigazione della Val di Chiana (2683) . . 1086

PRESIDENTE 1086, 1087, 1088, 1090

BECCASTRINI 1087, 1089

PAG.

DE LEONARDIS 1089, 1090

FERRI MAURO 1088, 1089

RADI, *Relatore* 1086

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 1088, 1090

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento della indennità spettante ai Commissari, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4142-*B*) 1094

PRESIDENTE 1094, 1095

GERBINO, *Relatore* 1094

MAGNO 1094, 1095

RINALDI 1094

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 1095

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (4389);

PAG.

VIALE: Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei magimi (2181) 1095

PRESIDENTE 1095, 1097, 1098
BECCASTRINI 1098
DE LEONARDIS, *Relatore* 1096, 1098
RINALDI 1098
STELLA 1097
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 1098

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero (4658);

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro (4770) 1098

PRESIDENTE 1098, 1099
DE LEONARDIS 1099
FERRARIS GIUSEPPE, *Relatore* 1098
MAGNO 1100
MARRAS 1099
RINALDI 1100
TANTALO 1100

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1101

La seduta comincia alle 10,25.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Negrari e Pala.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna i deputati Landi, Canestrari, Zugno, Ferri Mauro, Dagnino, Valeggiani e Tognoni sostituiscono rispettivamente i deputati Averardi, Bonomi, Ceruti Carlo, Colombo Renato, Lettieri, Scarascia Mugnozza e Sereni.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Tiberi e Bartolomei: Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765 *(Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4813); del deputato Radi: Modifica all'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, sull'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana (3873) e dei deputati Guidi ed altri: Norme integrative della legge 15 settembre 1964, n. 765, relativa all'Ente autonomo per la irrigazione della Val di Chiana (2683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Tiberi e Bartolomei: « Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765, sull'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana »; del deputato Radi: « Modifica all'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, sull'ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana »; e dei deputati Guidi, Maschiella, Antonini e Coccia: « Norme integrative della legge 15 settembre 1964, n. 765, relativa all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana.

L'onorevole Radi ha facoltà di riferire alla Commissione.

RADI, *Relatore*. La proposta di legge presentata dai senatori Tiberi e Bartolomei e quelle dovute all'iniziativa dei deputati Guidi e Radi tendono a risolvere una serie di problemi connessi all'attività dell'Ente per l'irrigazione della Val di Chiana.

Innanzitutto la legge n. 765 ampliava il territorio di operatività dell'ente includendo 82.845 ettari della provincia di Terni, senza prevedere la presenza di rappresentanti di tale provincia negli organi amministrativi dell'ente stesso. La modifica della composizione del consiglio di amministrazione suggerita dai senatori Tiberi e Bartolomei (ed anche dalle proposte 2683 e 3873) risolve appunto questo problema.

Le proposte in esame inoltre tendono ad allargare, entro i limiti suggeriti da un intervento razionale e dalle esigenze di coordinamento (per un più efficace raggiungimento delle finalità dell'ente stesso), la sua area di operatività ed alla delimitazione del consorzio di bonifica di prima categoria. Vengono infatti aggregate all'ente le restanti parti delle pro-

vince di Perugia e di Terni, nonché una fascia della provincia di Siena situata ai confini tra il territorio di competenza dell'ente e quello di competenza dell'Ente di sviluppo toscolaziale. Si tratta, per la provincia di Perugia, di circa 112 mila ettari, nella parte orientale confinante con le Marche; di 125 mila ettari circa in provincia di Terni, fino a comprendere per intero la parte finora esclusa. Per la provincia di Siena si tratta di circa 30 mila ettari che comprendono la parte residua di un gruppo di comuni i cui territori per la maggior parte erano già inclusi nel raggio di azione dell'ente. Tutto questo è previsto nell'allegato *A*, mentre nell'allegato *B* vengono indicate le delimitazioni del comprensorio di bonifica di prima categoria conseguentemente agli ampliamenti territoriali previsti dal citato allegato *A*.

L'articolo 2 modifica la norma che stabilisce per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione la presenza di almeno due terzi dei componenti e si stabilisce che tale *quorum* viene abbassato alla metà più uno dei componenti; il che, data l'ampiezza del consiglio stesso, sembra una modifica saggia ed accettabile.

All'articolo 1 è anche prevista la modifica della denominazione dell'ente, sulla base di una esigenza di semplificazione e di adeguamento della funzionalità e razionalità dell'ente stesso: d'ora in poi questo ente si chiamerà Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria. Questa modificazione è tecnicamente ed amministrativamente legittima perché pone in evidenza l'assunzione da parte dell'ente di altri compiti oltre a quello dell'irrigazione. D'altra parte, a conferma di ciò è sufficiente rifarsi al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 1048.

Desidero concludere questa mia breve relazione rilevando l'esigenza di fissare meglio, almeno per le province umbre, le competenze dell'ente Val di Chiana rispetto a quelle dell'Ente di sviluppo per l'Umbria, in quanto la legge 1048 riconosce all'Ente autonomo di Arezzo compiti che in parte sono oggi di competenza dell'ente di sviluppo. Mi sembra quindi opportuno che all'inizio della prossima legislatura il Parlamento si occupi di questa situazione, al fine di fissare con chiarezza le rispettive competenze dei due enti, per un più coordinato e razionale regolamento degli interventi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BECCASTRINI. Riteniamo giuste le proposte formulate con i provvedimenti all'ordine del giorno e quindi siamo favorevoli alla loro approvazione, tanto più che queste stesse esigenze erano state da noi tradotte in concrete proposte fin dal 1965, per iniziativa dei colleghi Guidi, Maschiella ed altri.

Riteniamo però che, anche ove fossero introdotte tali modifiche, rimarrebbe inalterato un altro problema, cui per altro ha fatto brevemente cenno anche il relatore. Intendo riferirmi al fatto che questo particolare strumento rappresentato dall'ente di irrigazione viene a collocarsi in mezzo ad una selva di consorzi di bonifica operanti nella stessa zona che già hanno dato luogo a notevoli controversie e contestazioni circa l'ambito di azione dell'ente stesso. Non si comprende infatti perché nell'ambito di uno stesso territorio l'irrigazione deve essere assicurata da una serie di consorzi di bonifica che hanno press'a poco gli stessi compiti e si trovano a volte in concorrenza tra di loro.

Vi è quindi il problema della regolamentazione dei rapporti che devono intercorrere tra questo ente di irrigazione e gli enti di sviluppo regionale della Toscana e dell'Umbria. A questo proposito noi abbiamo già preso in diverse occasioni opportune iniziative, come ad esempio in occasione della istituzione degli enti di sviluppo per la Toscana e per l'Umbria. Noi proponiamo oggi di considerare questo ente di irrigazione come una sezione specializzata dell'ente di sviluppo regionale, perché altrimenti l'attuale confusione non può che aumentare nel momento in cui all'ente di irrigazione si attribuiscono nuovi compiti, già propri degli enti di sviluppo.

Mi fa piacere, ad ogni modo, constatare che il relatore ha finalmente oggi fatto cenno a questa esigenza di coordinamento e precisazione dei rapporti che devono intercorrere tra l'ente di irrigazione e gli enti di sviluppo, esigenza cui fino ad oggi non si è fatto nulla per far fronte.

Ovviamente non tutti i giudizi che noi possiamo esprimere a proposito dell'ente di irrigazione sono positivi. Ad esempio, fino ad oggi la preoccupazione maggiore è stata quella di trovare il modo per assicurare la presenza di tutte le forze interessate. Nel 1961, al momento del varo della legge istitutiva, discutemmo a lungo sul tipo di rappresentanza da adottare e noi fin da allora facemmo presente che non era necessario includere nel consiglio di amministrazione tutti i presidenti dei consorzi di bonifica.

Noi avremmo voluto che facessero parte del consiglio di amministrazione anche i rappresentanti degli enti locali, ma ci si è stato obiet-

tato che questo organismo sarebbe diventato troppo grande. Tra l'altro non ravviso l'opportunità di includere nel consiglio di amministrazione tutti i presidenti dei consorzi di bonifica.

Non mi rendo conto inoltre della necessità di portare a tre il numero dei vicepresidenti: due sono più che sufficienti.

Mi sembra poi che la formulazione della proposta di legge relativa alla rappresentanza delle categorie produttive sia alquanto equivoca. Inizialmente si è sempre parlato di tre rappresentanti dei coltivatori diretti o dei mezzadri, ma la proposta di legge all'articolo 5 prevede la partecipazione al consiglio di amministrazione di un rappresentante degli agricoltori, di un rappresentante dei coltivatori diretti, di un rappresentante dei mezzadri, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente.

Circa la dizione delle organizzazioni più rappresentative, devo dire che finora questo concetto non è mai stato applicato. Quando, per esempio, ci si riferisce ai mezzadri, non vi è dubbio che la associazione più rappresentativa sia una ben determinata organizzazione. Ed io, pertanto, sarei favorevole alla formulazione adottata per gli enti di sviluppo, che prevede che la designazione delle categorie passi attraverso il ministero del lavoro, il quale può essere in grado di valutare quali siano le associazioni più rappresentative.

A parte queste specifiche considerazioni, siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento in esame.

FERRI MAURO. Sono d'accordo con il relatore circa l'opportunità di approvare il provvedimento, esprimendo per altro parere favorevole agli emendamenti preannunciati all'articolo 5 della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Confermo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« È istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo ».

(*È approvato*).

ART. 2.

All'articolo 6, primo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole « di almeno due terzi » sono sostituite dalle altre « della metà più uno ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Il territorio di interesse dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello compreso entro i confini indicati nell'allegato *A* della presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 2 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operatività dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato *B* alla presente legge.

Sono estese al territorio così classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operatività dell'Ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) tre vice presidenti scelti in tre terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

d) un rappresentante degli agricoltori, un rappresentante dei coltivatori diretti, un rappresentante dei mezzadri, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in ciascuna delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dello Ente;

e) i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

f) i presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

g) i presidenti delle Amministrazioni provinciali delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

h) un rappresentante dell'Ente di sviluppo dell'Umbria;

i) un rappresentante dell'Ente di sviluppo di Toscana e Lazio;

l) un rappresentante del Comitato regionale della programmazione economica della Toscana;

m) un rappresentante del Comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva dell'Ente è composta del presidente, dei tre vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, eletti dal Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

Il relatore propone i seguenti emendamenti:

1) sostituire il termine « funzionari » con quello di « rappresentanti » delle Amministrazioni interessate; 2) aggiungere ai rappresentanti delle Amministrazioni interessate quello del Ministero del bilancio e della programmazione economica; 3) portare da uno a quattro i rappresentanti rispettivi degli agricoltori, coltivatori diretti e mezzadri, da scegliere su terne di nomi indicati dal Ministero del lavoro su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in ciascuna delle provincie; 4) ridurre da tre a due i Vicepresidenti.

BECCASTRINI. Mi dichiaro favorevole a questa serie di emendamenti.

DE LEONARDIS. Desidero prospettare alcune perplessità in ordine a questi emendamenti. Innanzitutto se si vuole accogliere nel consiglio di amministrazione la voce di coloro che ne sono al di fuori, occorre prevedere rappresentanze qualificate delle varie categorie. Temo che la composizione del consiglio di amministrazione, prevista in misura così ampia, possa recare poi disfunzioni nel suo funzionamento. Vorrei inoltre pregare il relatore di non insistere in particolare sull'emendamento che sostituisce la parola « funzionari » con la parola « rappresentanti ».

FERRI MAURO. Vorrei sottolineare che la dizione « rappresentante » ripristina il testo della legge istitutiva dell'ente, cioè della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, la quale all'articolo 4 fa riferimento ad un membro nominato dal Ministero dell'agricoltura e le foreste e ad un membro nominato dal Ministero del tesoro.

Aggiungo che è chiaro che i ministri competenti potranno avvalersi come loro rappresentanti di funzionari, ma non mi sembra opportuno limitare la loro scelta nell'ambito dell'amministrazione, tenendo conto che i Ministeri rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente hanno tutti, in una forma o nell'altra, un rappresentante per la vigilanza e per il controllo dell'ente stesso. Quindi può essere discutibile l'opportunità della presenza di funzionari nell'organo amministrativo dell'ente. È chiaro inoltre che resta immutata la delimitazione ai funzionari là dove si tratta del collegio dei revisori dei conti. Ma in sede di consiglio di amministrazione non vedo la necessità di limitare le possibilità del Ministero nella scelta dei funzionari.

DE LEONARDIS. Proprio per rendere efficiente il controllo da parte del Ministero è necessaria la presenza di funzionari. Il che costituirebbe la via principale per avere una presenza qualificata da parte dei Ministeri nella vita di questi organismi. Nel passato abbiamo avuto esempi eloquenti in ordine al fatto che quando mancano nei consigli di amministrazione questi funzionari, la tutela è assolutamente inconsistente.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto emendamento proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo che risulta così formulato a seguito delle modificazioni approvate:

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) due vicepresidenti scelti in due terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

d) quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente;

e) i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

f) i presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

g) i presidenti delle Amministrazioni provinciali delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

h) un rappresentante dell'Ente di sviluppo dell'Umbria;

i) un rappresentante dell'Ente di sviluppo di Toscana e Lazio;

l) un rappresentante del Comitato regionale della programmazione economica della Toscana;

m) un rappresentante del Comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva dell'Ente è composta del presidente, dei due vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, eletti dal Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 6 e agli allegati *A* e *B* non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Gli allegati *A* e *B* della legge 15 settembre 1964, n. 765, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

(*È approvato*).

ALLEGATO *A*

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI OPERATIVITÀ DELL'ENTE

La linea che circoscrive il territorio di competenza dell'Ente ha il seguente sviluppo:

Partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in località Monte Falterona (m. 1.654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì lungo la dorsale appenninica attraverso Poggio Scali (m. 1.520), Passo Fangacci (m. 1.234), Passo dei Mandrioli (m. 1.133), passo Rotta dei Cavalli (m. 1.172), Monte Nero (m. 1.234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1.172); di qui segue il confine comunale del tratto contiguo nei comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il Monte della Zucca (m. 1.263), per raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1.037) e quindi, attraverso Monte dei Frati (m. 1.463), raggiunge a Monte Maggiore (m. 1.384) il confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località Il Montaccio (m. 1.072); di qui seguendo sempre il confine interprovinciale Pesaro-Perugia passa per Monte di Gragano (m. 763), Monte Vergonzana (m. 811), Monte Caibaldini (m. 883), Piano della Serra (m. 1.020), Monte Picognola (m. 972), Monte Forcello (m. 1.085), Monte Prati di Naria (m. 867), Monte Cilio (m. 1.121), ove incontra il confine interprovinciale Pesaro-Ancona.

Da qui, proseguendo sempre lungo il confine interprovinciale Perugia-Ancona, passa nei pressi di Monte della Strega (m. 1.276) e prosegue fino ad incontrare il torrente Sentino da dove seguendo sempre il predetto confine passa nei pressi di Monte La Croce (m. 1.024) e raggiunge Monte lo Spicchio (m. 1.200); da qui volge a sud, seguendo detto confine, toccando Valico di Fossato (m. 733) e quindi Monte Maggio (m. 1.361), sino a Campottone; da qui segue il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso sud attraverso Monte Berella (metri 1.095), Monte Pennino (m. 1.571), Col Fiorito (m. 1.044), Monte Le Macchie (m. 1.039), Monte Tito (m. 1.044), la località Ponte Nuovo, Monte Cavolese (m. 1.493), Monte La Bandita (m. 1.563), Monte Lieto (metri 1.944), Monte Porche (m. 2.233) fino ad incontrare il confine interprovinciale Macerata-Ascoli Piceno.

Da qui proseguendo a sud lungo il confine Perugia-Ascoli Piceno, passa per Monte Argentella (m. 2.200), Quarto S. Lorenzo (metri 2.247), Forca di Presta (m. 1.536), Monte Macchialta (m. 1.751) fino ad incontrare il confine Ascoli-Rieti nei pressi di Monte Serra (m. 1.744). Passando poi per Monte Utero (m. 1.808), Monte Pizzuto (m. 1.904), Monte Trognano (m. 1.002), La Montagnola (m. 1.476), Monte Massa (m. 1.144), Pulcini, va ad incontrare il confine Perugia-Terni a Cima del Carpellone (m. 1.451).

Da qui seguendo il confine delle provincie Terni-Rieti e passando nei pressi del Lago di Piediluco, la Montagnola (m. 1.060), Monte Lacerone (m. 1.087), Monte Sardone (m. 868) raggiunge il confine della provincia di Viterbo sul fiume Tevere poco a nord della località Barca di Gallese.

Proseguendo sempre a nord-ovest lungo il confine Terni-Viterbo che passa quasi sempre lungo il fiume Tevere raggiunge la località S. Egidio e prosegue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Comporale, Poggio Rotondo,. Poggio Pietraporciana nelle cui vicinanze incontra il confine comunale di Chianciano. Segue il predetto confine fino ad intersecare quello di Montepulciano nei pressi della località Castelluccio. Da qui volgendo verso nord coincide con il limite del territorio comunale di Montepulciano fino ad incontrare quello di Torrita di Siena in località « La Torre ».

Da questa località segue il predetto confine sino all'incontro con quello del comune di Trequanda, proseguendo poi lungo questo confine e passando per la località Palazzone e Poggio Castellaccio incontra in località Tordovana il limite intercomunale Trequanda-S. Giovanni d'Asso e lo segue fino al punto di incontro con la ferrovia Chiusi-Siena e con il confine del comune di Asciano.

Da qui, con andamento ad ovest segue detto confine e passando per la località Poggio Rinaldi va ad incontrare il fiume

Ombrone il cui corso per un tratto segna il confine tra i comuni di Asciano e Buonconvento.

Passando sempre lungo il limite comunale di Asciano incontra in località Ponte a Tressa il confine meridionale del comune di Siena, che segue, con andamento nord-ovest, attraverso le località Colle Merenda, Ghetto e Colomba. Da qui proseguendo verso il Nord lungo il confine comunale di Siena raggiunge il territorio del comune di Castelnuovo Berardenga in località Castagno. Segue quindi il confine intercomunale Castelnuovo Berardenga-Monteriggioni sino ad incontrare, nei pressi di Castellina Scalo, la intersezione del confine comunale di Castellina in Chianti con quello di Poggibonsi.

Da questo punto, con andamento nord-ovest, passando per la località Castiglioni, segue il limite meridionale del territorio comunale di Poggibonsi fino ad intersecare il limite interprovinciale di Siena e Firenze nei pressi della località Poppiano. Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge il Monte Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

(*È approvato*).

ALLEGATO *B*

LIMITE DEL COMPRENSORIO DI BONIFICA DI 1ª CATEGORIA

La delimitazione del territorio dell'Ente da classificare come comprensorio di bonifica di 1ª categoria, con assimilazione ai territori della Maremma toscana, è rappresentata dal seguente perimetro: partendo dal confine interprovincio Firenze-Arezzo a Poggio Uomo di Sasso (m. 1.212) segue il confine del comune di Castelfranco di Sopra passando per Varco di Gastra (m. 1.393) fino ad incontrare il confine nord del comune di Loro Ciuffenna in località Poggio del Lupo (m. 1.515). Seguendo detto confine comunale passa per Monte Cocollo (m. 881) e attraversando il territorio del comune di Loro Ciuffenna raggiunge il confine comunale di Terranuova Bracciolini nei pressi di Gropina. Da qui in direzione nord-est arriva a Le Casacce (m. 823) piegando verso sud raggiunge la località Borro e risalendo poi fino a Fonte Archese (m. 849) segue verso sud-est il confine comunale di Talla fino a Monte Capannino (m. 747) punto d'intersezione dei confini comunali di Talla-Castiglion Fibocchi e Capolona. Da qui seguendo il confine del comune di Talla-Capolona fino a Zenna, passa per la Montanina, Pieve a Socana, e sempre con andamento a nord per Poggio Fallito (720) Riosecco, Poggio Ginestrino, la Docciolina. Da qui raggiunge Sagacciolo e passando per Borgo alla Collina, Tartiglia, Pieve di Romena e Poggio Bellano, Stia arriva a Pratovecchio da dove, con andamento a sud tocca Poggio Tondo (m. 755) Corsignano fino ad incontrare la Statale della Consuma in località Campaldino. Da qui prosegue per Ponte a Poppi e risalendo a nord raggiunge Lierna e il Corniolino, discende ancora a sud costeggiando la Statale Umbro-Casentinese n. 71 passa per Soci e raggiunge Stazione di Bibbiena.

Risale nuovamente a nord fino a Poggio Ventoloso (m. 882) da dove ridiscende a sud toccando Querceto, Terrossola, Montecchio, Pian d'Oci (m. 764) fino a Rassina. Da qui raggiunge il confine del comune di Chitignano che segue fino ad incontrare il confine dei comuni di Caprese Michelangelo e Subbiano. Piegando a sud lungo questo confine tocca Monte Altuccia (m. 1.348), segue poi il confine di Subbiano-Anghiari e Subbiano-Arezzo fino alla Chiassa e passando per Campriano di Sotto, la Casina, Monte Castellaccio (m. 674), Quarantola (m. 398) raggiunge Staggiano.

Scendendo sempre a sud passa per Gigiano che lascia per piegare ad ovest fino a S. Cosimo (m.600) da dove riportandosi a sud raggiunge Mammi per addentrarsi ad est sotto forma di cuneo fino a toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona. Quindi dopo aver costeggiato per breve tratto il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in provincia di Perugia a Montecastelluccio (m. 747). Si sposta ad est seguendo il confine

comunale Tuoro sul Trasimeno-Lisciano Niccone, Lisciano Niccone-Passignano sul Trasimeno poi Umbertide-Passignano sul Trasimeno per Colle Spicchio, colle S. Lucia, Pian del Nese, Castiglion Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per Umbertide, distaccandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città di Castello. Di qui si addentra nelle valli del Cerfone attraverso Anghiari, sale a nord attraverso il Tevere a Badia Sucastelli fino a S. Piero in Villa. Scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino seguendo la S. S. 3-*bis* fino a località C. Cavaliere dove svolta ad est passando per la località Monte Madonna dei Confini (m. 400), scende ad Umbertide-Perugia che segue fino in località Castello all'incrocio dei confini comunali Umbertide-Perugia-Gubbio.

Da qui seguendo il confine comunale di Gubbio-Perugia e Valfabbrica-Perugia raggiunge Monteverde (m. 563) dopo di che segue la valle del Chiascio fino verso Sterpeto e Palazzo. Dopo essere passato per Assisi, a nord di Spello, incontra il confine dei comuni di Assisi-Spello, nei pressi di Renaro. Segue il confine comunale Assisi-Spello passando per San Giovanni (metri 1.008), scende poi per il confine del comune di Spello fino a Colle San Lorenzo (m. 553)-Ravignano; scende ancora a sud per Belfiore, Colle San Lorenzo, Santo Stefano dei Piccioni, fino a Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione poi passando ad est di Trevi scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio da dove piegando prima ad est e poi a nord passa per Monte Castellone, Monte Vergozze e Monte Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per Monte Santo.

Di qui prosegue per Monte Maggiore, Monte Piano; di qui segue con andamento a sud il confine del territorio comunale di Spoleto fino ad incontrare il confine provinciale Perugia-Terni, in località Monte Solenne (m. 1.286). Prosegue con andamento sud sud-est lungo detto confine fino all'incontro dei limiti provinciali di Perugia-Terni e Rieti in località Cima del Carpellone (m. 1.451). Da qui seguendo il confine delle province Terni-Rieti e passando nei pressi del Lago di Piediluco, La Montagnola (m. 1.060), Monte Lacerone (m. 1.087), Monte Sardone (metri 868) raggiunge il confine della provincia di Viterbo sul fiume Tevere poco a nord della località Barca di Gallese.

Proseguendo sempre a nord nord-ovest lungo il confine Terni-Viterbo che passa quasi sempre lungo il fiume Tevere raggiunge la località S. Egidio che segue fino a San Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per San Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana nelle cui vicinánze incontra il confine comunale di Chianciano. Segue il predetto confine fino ad intersecare quello di Montepulciano nei pressi della località Castelluccio. Da qui volgendo verso nord coincide con il limite del territorio comunale di Montepulciano fino ad incontrare quello di Torrità di Siena in località « La Torre ».

Da questa località segue il predetto confine sino all'incontro con quello del comune di Trequanda, proseguendo poi lungo questo confine e passando per la località Palazzone e Poggio Castellaccio incontra in località Tordovana il limite intercomunale Trequanda-San Giovanni d'Asso e lo segue fino al punto di incontro con la ferrovia Chiusi-Siena e con il confine del comune di Asciano.

Da qui, con andamento ad ovest, segue detto confine e passando per la località Poggio Rinaldi va ad incontrare il fiume Ombrone il cui corso per un tratto segna il confine tra i comuni di Asciano e Buonconvento.

Passando sempre lungo il limite comunale di Asciano incontra in località Ponte a Tressa il confine meridionale del comune di Siena, che segue, con andamento nord-ovest, attraverso le località Colle Merenda, Ghetto e Colomba. Da qui proseguendo verso nord lungo il confine comunale di Siena raggiunge il territorio del comune di Castelnuovo Berardenga in località Castagno. Segue quindi il confine intercomunale Castelnuovo Berardenga-Monteriggioni sino ad incontrare, nei pressi di Castellina Scalo, la intersezione del confine comunale di Castellina in Chianti con quello di Poggibonsi.

Da questo punto, con andamento nord-ovest, passando per la località Castiglioni, segue il limite meridionale del territorio comunale di Poggibonsi fino ad intersecare il limite interprovinciale di Siena e Firenze nei pressi della località Poppiano.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge il Monte Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento della indennità spettante ai Commissari, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici *(Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4142-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della indennità spettante ai commissari, ai commissari aggiunti e agli assessori addetti ai commissariati per la liquidazione degli usi civici ».

Il disegno di legge è stato modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Gerbino ha facoltà di svolgere la relazione.

GERBINO, *Relatore*. Il Senato ha introdotto nel disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, una modifica di carattere puramente formale: l'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera prevedeva che all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni l'anno, si provvedesse per l'anno finanziario 1967 con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; l'articolo 2 modificato dal Senato, prevede che all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1967 e 1968 con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Noi avevamo ritenuto che il semplice riferimento al 1967 fosse sufficientemente valido anche per il 1968.

In sostanza, la nostra Commissione dovrà prendere atto di una modifica formale ritenuta necessaria dalla competente Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGNO. Desidero approfittare di questa occasione per avviare un discorso sulla materia degli usi civici, ricordando quanto affermò in più occasioni nella nostra Commissione l'onorevole sottosegretario, il quale disse che si sarebbe arrivati nel corso di questa legislatura a portare un po' d'ordine in materia. Noi ci chiediamo a cosa servano i commissariati degli usi civici. Servono unicamente a rendere le cose più complicate. Molti cittadini, che hanno presentato domande 12 o 13 anni fa, non hanno ancora avuto una risposta. Un consigliere comunale è stato dichiarato ineleggibile per il fatto che occupa in modo ritenuto arbitrario due ettari di terra, che ha in possesso da 18 anni, pur avendo fatto domanda di regolamentazione degli usi civici nel 1957.

È possibile andare avanti in una situazione come questa? A mio avviso, si rende necessaria una nuova regolamentazione degli usi civici, e vorrei che il sottosegretario ci dicesse qualche cosa in proposito.

Le nostre proposte di legge presentate per risolvere il problema sono rimaste negli archivi in attesa che il Governo si decidesse a presentare un disegno di legge. È stata nominata a questo proposito un'apposita commissione, dei cui lavori non si è saputo più nulla. Non dobbiamo dimenticare che intorno alla questione degli usi civici, ruotano gli interessi dei comuni, di molti contadini, ed interessi non sempre puliti di speculatori e di grandi proprietari terrieri.

RINALDI. Mi dichiaro subito favorevole alla proposta di legge, in quanto i nostri Commissariati sono costretti ad andare avanti con fondi assolutamente insufficienti; e se si vuol fare qualche cosa bisogna metterli anzitutto in condizione almeno di pagare il personale.

Devo aggiungere una parola sulla vecchia legge del 1927; legge ormai superata proprio per le nuove destinazioni e le nuove finalità che vengono ad assolvere questi terreni dei vecchi demani civici. La legge del 1927, anzitutto distingueva le terre in due categorie: categoria *A*, boschi e pascoli; categoria *B*, terreni suscettibili di colture agrarie. Oggi c'è da aggiungere una terza categoria: « terreni edificabili », perché bisogna fare una distinzione proprio per quei terreni suscettibili di investimenti edili.

Un'altra osservazione riguarda i terreni marginali (per esempio quelli dell'Agro romano) nonché quelli che erano stati destinati ai privati, nell'affrancazione, ai fini del pascolo in montagna. Ritengo sia necessario esaminare il problema per la creazione di un demanio comunale dei pascoli, ma l'argomento dovrà essere riproposto all'esame del nuovo Parlamento, dato che non è più il caso di trattarlo in questo scorcio di legislatura, data la sua importanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GERBINO, *Relatore*. In merito alle osservazioni avanzate dal collega Magno, relativamente al probema della nuova regolamenta-

zione degli usi civici, rilevo che l'esame di tale problema comporterebbe una discussione piuttosto ampia, mentre il disegno di legge al nostro esame è di una importanza e di una portata estremamente limitate. Sembra a me che quanto detto dal collega Magno possa valere come una esortazione al Governo, per quanto possa essere nella competenza e nella responsabilità del Governo medesimo, di sollecitare questi adempimenti per i quali sono stati lamentati i ritardi. Quindi non mi pare che, nel merito, io possa fare alcun rilievo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ricordo agli onorevoli colleghi che il disegno di legge, già da essi approvato, è ritornato alla Camera solo per una questione formale. Per quanto riguarda le osservazioni fatte per il gruppo comunista dall'onorevole Magno, la volta scorsa dissi che la Commissione ministeriale costituita per l'esame del complesso problema stava per terminare i lavori; e ho detto una cosa esatta, perché questi lavori sono terminati. Nel frattempo il disegno di legge è stato diramato ai Ministeri per il « concerto » e quindi credo che quanto prima dal Consiglio dei ministri sarà presentato alle Camere; e sarei ben lieto se questa materia, che ha bisogno di una nuova regolamentazione, potesse essere ancora esaminata nella presente legislatura. Comunque si è raggiunto un primo punto fermo, dal quale si potrà partire anche nella prossima legislatura. Il parere del Governo è ovviamente favorevole al presente provvedimento.

MAGNO. Sia chiaro peraltro che noi voteremo a favore del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. L'articolo 1 è stato approvato dalla VIII Commissione del Senato nel testo già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 13 dicembre 1967.

Passiamo all'articolo 2, che era stato approvato dalla nostra Commissione nella seguente formulazione:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue, si provvede, per l'anno finanziario 1967, con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato vi ha apportato una semplice variazione formale, aggiungendo, anche per l'anno 1968, il riferimento alla stessa copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967; e ciò per ragioni conseguenti alla data in cui il Senato ha approvato il provvedimento.

Do lettura del'articolo 2, nel testo approvato dal Senato:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1967 e 1968 con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo dell'articolo 2 approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (4389) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Viale: Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (2181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi », nonché della proposta di legge d'iniziativa del deputato Viale: « Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi ».

Il Relatore, onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Per meglio comprendere le ragioni che hanno suggerito la presentazione del disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame, occorre rifarsi alla legge originaria che si vuole modificare. Infatti la legge n. 281 del 15 febbraio 1963 provvide a colmare una grave lacuna, ossia la mancanza di una precisa disciplina della preparazione e della vendita delle miscele di sali minerali, composti vitaminici, antibiotici e similari, il cui consumo andava continuamente crescendo e la cui vendita avveniva senza alcuna garanzia di origine e di qualità. Con la precitata legge furono così determinate e specificate le diverse qualità di mangimi e definita la loro composizione.

Furono definiti: 1) mangimi semplici quelli costituiti da un solo prodotto alimentare, di origine vegetale (granoturco, farina di frumento) o di origine animale (farina di sangue, pesce); 2) mangimi composti quelli costituiti da due o più prodotti alimentari (e si preparano associando convenientemente due o più mangimi semplici); 3) mangimi semplici integrati e mangimi composti integrati, le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori, intendendosi per integratori quei prodotti, – quali vitamine, antibiotici, sali di elementi oligodinamici (sali di manganese, jodio) ed altri costituenti ad azione biologica – destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali; 4) mangimi composti concentrati quelli contenenti un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, debbono essere diluiti con altri mangimi semplici; 5) mangime composto integrato concentrato, infine, che assume la denominazione di « nucleo ».

La stessa legge n. 281 stabiliva le autorizzazioni e disciplinava le importazioni e il commercio dei mangimi, e prevedeva le modalità per la vigilanza del settore, e comminava le sanzioni per le infrazioni. Nella sua prima applicazione, la legge si è dimostrata uno strumento validissimo per l'ordinato sviluppo del settore e per la repressione delle frodi nel commercio dei mangimi.

Intanto però i notevoli progressi verificatisi nel campo tecnico e in quello distributivo, l'apparizione dei mangimi medicati, usati per il trattamento collettivo nella lotta contro le malattie degli animali, la necessità di rendere alcune norme più rispondenti alle esigenze della produzione, l'opportunità di meglio adeguare le sanzioni alla natura e alla gravità delle infrazioni ed, infine, il desiderio doveroso di eliminare alcune incertezze interpretative delle norme vigenti, hanno originato la preparazione del disegno di legge al nostro esame.

In particolare, si rende ora necessario:

– introdurre la disciplina della produzione e del commercio degli integratori e dei mangimi medicati;

– esonerare dall'autorizzazione alla produzione alcuni mangimi di origine animale, quali il siero, il latte scremato ed il latticello, onde evitare inutili aggravi agli agricoltori ed agli allevatori;

– esonerare dall'obbligo di fornire le normali indicazioni di alcuni mangimi semplici che, per la loro natura, non si prestano a sofisticazioni;

– disciplinare più compiutamente le indicazioni da riportare sugli involucri od imballaggi;

– prevedere norme relative alla preparazione dei mangimi e degli integratori per conto terzi, al fine di assoggettare anche tali sistemi di produzione alla disciplina istituita con la legge 15 febbraio 1963, n. 281;

– completare la disciplina relativa al divieto di aggiungere sostanze inerti ai mangimi semplici, composti e integrati, e agli integratori;

– rivedere, in base ai risultati delle prove pratiche effettuate, le tolleranze ammesse sui contenuti analitici percentuali dichiarati;

– stabilire, infine, sanzioni meglio commisurate alla entità delle infrazioni commesse; e più aderenti ai recenti orientamenti degli organi legislativi per quanto concerne le penalità per le inosservanze alle leggi sulla repressione delle frodi.

I 26 articoli del disegno di legge rispondono a queste esigenze, e nell'esaminarli uno per uno potremo vedere quali siano state le modifiche apportate per aggiornare la legislazione.

Devo comunicare inoltre che la Commissione XIV – igiene e sanità – investita del parere alla nostra Commissione sul disegno di legge al nostro esame, così si è espressa in data 9 febbraio 1968:

« La XIV Commissione sanità, esaminato il testo del disegno di legge n. 4389, all'unanimità rileva come l'introduzione di farmaci e di altre sostanze chimiche aventi azione medicamentosa nei mangimi in qualità di auxi-

nici od a scopo di profilassi o cura delle malattie degli animali da allevamento può comportare conseguenze negative anche ai fini della tutela della salute dei consumatori di carni provenienti da allevamenti di animali alimentati con mangimi trattati in vario modo. Riaffermato il principio che su questo argomento, interessante tre importanti settori della Sanità (servizio veterinario, produzione e impiego dei farmaci e igiene dell'alimentazione) sarebbe spettato alla XIV Commissione la competenza primaria, richiama l'attenzione della Commissione Agricoltura sulla necessità di prevedere nella legge maggiori cautele della produzione di integratori, integratori medicati, nuclei medicati e mangimi integrati medicati.

Si esprime pertanto parere favorevole a condizione che il testo venga emendato in modo da assicurare la presenza dei laureati delle discipline specifiche nelle industrie e laboratori dove si manipolano sostanze chimiche aventi azione medicamentosa, ivi comprese quelle che producono nuclei medicati e mangimi medicati.

Per le medesime ragioni di cautela è altresì necessario evitare quanto previsto dal secondo capoverso dell'articolo 7; è indispensabile che anche i mangimifici che producono gli integratori e gli integratori medicati che impiegano nei mangimi da loro prodotti e messi in vendita, siano sottoposti alla medesima disciplina della registrazione.

Gli emendamenti che si suggeriscono sono i due seguenti:

1) l'ultimo capoverso dell'articolo 6 va così sostituito: « Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi nuclei medicati o mangimi integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in chimica industriale o in farmacia, iscritto all'Albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera presso l'azienda come dipendente in maniera continuativa »;

2) il secondo emendamento è: la prima alinea del secondo capoverso dell'articolo 7 va così sostituita « la registrazione è richiesta anche quando... ».

Al fine poi di evitare all'entrata in vigore della legge di far subire eccessivi ritardi alla produzione per il conseguimento della registrazione si propone il seguente emendamento aggiuntivo al fondo dell'articolo 7: « Quando le qualità dei princìpi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori è consentita dal momento in cui è presentata la domanda di registrazione ».

Il Relatore si riserva anche di presentare degli emendamenti, per meglio tutelare il settore agricolo; e si riserva di illustrarli in sede di esame degli articoli stessi.

Ho da aggiungere che è al nostro esame – abbinata al disegno di legge di cui ho parlato ora – la proposta di legge n. 2181, d'iniziativa del deputato Viale, avente per oggetto « Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi ». In sostanza, questa integrazione si limita ad aggiungere un periodo al primo comma dell'articolo citato, in cui è detto che le dichiarazioni o indicazioni previste dalla presente legge: « ...debbono altresì richiamare la certificazione del chimico laureato ed iscritto all'Albo che ha eseguito le analisi relative ». Debbo precisare che la proposta di legge precede il disegno di legge, il quale a sua volta disciplina organicamente anche questo problema, per cui ritengo che la proposta di legge sia superflua a tal fine e debba considerarsi assorbita dal disegno di legge.

Vorrei dire per ultimo agli onorevoli colleghi della necessità dell'approvazione di questo disegno di legge, perché l'apparizione sul mercato di mangimi medicati, non essendo stata ancora disciplinata, pone produttori e allevatori in uno stato di illegalità, mentre i mangimifici degli stati membri del Mercato comune sono in regola con le autorizzazioni, che molto facilmente possono ottenere per la disciplina prevista dai singoli Stati; e quindi sono in grado di fare una concorrenza non normale ai mangimifici italiani. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è frutto di un concerto di tutti i settori interessati, e ritengo che si sia, con lo stesso, riusciti a trovare una soluzione la più possibile aderente alle necessità della situazione attuale. Per questo prego la Commissione di approvare sollecitamente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

STELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Siamo d'accordo che bisogna regolamentare questo settore, e non ho nulla da eccepire per quanto riguarda la lavorazione, particolarmente quando si tratta di produzione fatta per conto terzi.

Mi preoccupa invece quando ci troviamo di fronte alla produzione di mangimi fatta dallo stesso allevatore, o da giovani agricoltori che riuniscono le loro forze, acquistano i prodotti base e li mescolano con piccole varianti, secondo formule che oggi la tecnica suggerisce. Desidererei in proposito avere chiarimenti, nel senso di sapere se essi possono continuare a lavorare senza intralci, il che sarebbe augurabile; nel qual caso sarebbe forse opportuno fare una precisazione.

RINALDI. Desidero fare una precisazione in merito a quanto detto dal relatore circa l'obbligo del laureato in chimica e farmacia per ogni stabilimento. Noi dobbiamo far presente che in Italia abbiamo tanti piccoli impianti i quali, impiegando in esclusiva un laureato, vedrebbero enormemente aumentato il costo di produzione, a danno degli stessi consumatori. Per cui bisognerebbe prevedere, entro determinati limiti e quantitativi, la possibilità di avere un solo consulente chimico per più stabilimenti. La preoccupazione dello acquirente di mangimi è che il « nucleo », l'additivo, semplice o medicato che sia, sia controllato scrupolosamente; e per questo basta un consulente solo per più stabilimenti di produzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BECCASTRINI. Al fine di esaminare più attentamente gli articoli di questo disegno di legge, proporrei di discuterli nella prossima seduta, sospendendo perciò la discussione.

PRESIDENTE. Sentiamo prima il Relatore.

DE LEONARDIS, *Relatore*. In effetti, il rilievo dell'onorevole Stella, ha trovato comprensione da parte del Relatore, il quale a questo proposito si è riservato di presentare un emendamento in sede di esame degli articoli.

In realtà, leggendo attentamente il testo del disegno di legge non si ha la sensazione che venga fatta salva la possibilità da parte degli agricoltori di preparare loro stessi i mangimi.

All'articolo 13, come vedremo, si descrivono le composizioni e le modalità per la miscelazione; e, per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Rinaldi, occorrerà fare attenzione a tale articolo.

Non vi è l'esigenza essenziale della presenza del chimico o del farmacista nella formazione dei mangimi, appunto perché nella legge si prevede che per la vendita degli integratori per mangimi debbano essere indicate la natura, la qualità e le proporzioni in cui i mangimi semplici dovranno essere miscelati.

Pertanto, per rispondere all'osservazione dell'onorevole Rinaldi, assicuro che la presenza del chimico o del dottore farmacista non è essenziale ai fini della composizione dei mangimi.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con la relazione e condivido le osservazioni degli onorevoli Rinaldi e Stella circa la necessità di escludere la presenza dei chimici in ogni stabilimento, il che aggraverebbe i costi di produzione.

PRESIDENTE. Passeremo all'esame degli articoli in una seduta successiva. Prego gli onorevoli colleghi di voler presentare in tempo utile eventuali emendamenti.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero (4658) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tantalo: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro (4770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: « Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero »; e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tantalo: « Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro ».

L'onorevole Ferraris Giuseppe ha facoltà di svolgere la relazione.

FERRARIS GIUSEPPE, *Relatore*. L'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, è proprietario nel comune di Alghero di un compendio immobiliare denominato « Maria Pia » di ettari 94,05, acquistato ai sensi della legge 25 marzo 1953, n. 211, in seguito all'assorbimento dell'Ente sardo, già Ente ferrarese di colonizzazione.

Trattasi di terreni di costosa e parziale trasformazione ai fini della formazione di proprietà coltivatrici. Essi ricadono, d'altra parte, nel perimetro del piano regolatore che il comune di Alghero intende attuare, valorizzando le proprie risorse naturali ed evitando un disordinato sviluppo dell'edilizia in una delle più belle zone turistiche esistenti nell'isola.

In dipendenza di tale circostanza, l'ETFAS non è in grado ormai di destinare i terreni a fini agricoli; dovrebbe perciò cederli per acquistare e trasformare altri terreni idonei alla formazione di proprietà coltivatrici. Poiché l'Ente è vincolato ai sensi dell'articolo 2 della legge citata del 1953 a trasformare ed assegnare i terreni di cui trattasi, occorre un apposito provvedimento di legge che autorizzi una diversa utilizzazione. A ciò intende provvedere il presente disegno di legge, che autorizza il trasferimento del compendio immobiliare in favore del comune di Alghero, non ritenendosi opportune le cessioni da parte dell'Ente a favore di privati richiedenti.

Ciò che mi rende perplesso è il criterio con il quale l'articolo unico del disegno di legge stabilisce il prezzo di vendita che sarà determinato dalla intendenza di finanza di Sassari in base al valore di mercato che sarà stimato dall'Ufficio tecnico erariale competente.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che la proprietà di 94,05 ettari, che il comune di Alghero intende incorporare nel demanio comunale per i fini su esposti, apparteneva già allo stesso comune ed è stata scorporata in virtù di una legge del 1935 per passarla all'Ente di colonizzazione ferrarese. Per questi motivi, ritengo che il prezzo non dovrebbe rappresentare il giusto prezzo di mercato, ma dovrebbe essere valutato secondo un criterio che tenga conto degli scopi e delle finalità per le quali il comune di Alghero intende riacquistare la proprietà che già gli apparteneva prima della citata legge del 1935.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARRAS. Vorrei fare alcune brevi considerazioni sul disegno di legge, considerazioni che possono essere estese anche alla proposta di legge dell'onorevole Tantalo.

Innanzitutto desidero rilevare, particolarmente per le relazioni che accompagnano i provvedimenti, che non ci vengono offerte le informazioni indispensabili per legiferare con piena cognizione di causa. Si propone una operazione di carattere finanziario, autorizzando l'Ente di sviluppo in Sardegna ad alienare un territorio di quasi 100 ettari, di enorme valore, perché situato alla periferia della città e in una regione nella quale per l'avvento di grandi speculatori in campo edilizio, il valore dei terreni è arrivato alle stelle. E tale operazione viene proposta affidando la determinazione del prezzo al valore di mercato. Ma, adottando un simile sistema, si corre il rischio di rendere la legge inefficiente: se si applicano infatti i prezzi di mercato, il comune di Alghero dovrà pagare 2 o 3 miliardi. Il che è assurdo ed impossibile non solo per una città come Alghero, ma, al limite, anche per un comune come quello di Milano. Occorre quindi determinare il prezzo, che non può essere lasciato alla valutazione del mercato.

A questo punto, potrebbe sorgere un discorso tendente a non danneggiare l'ente di sviluppo, che potrebbe avere un vantaggio da questa operazione. D'altra parte non possiamo danneggiare il comune di Alghero.

L'assurdo e il paradosso diventano più evidenti se si considera che questi terreni erano di proprietà del comune di Alghero e che furono espropriati per poche lire all'epoca del fascismo, nel periodo della famosa bonifica integrale del 1933. Unica consolazione per il comune di Alghero rimase il fatto che a questi terreni fu dato il nome di « Maria Pia », figlia del Re d'Italia !

Ritengo quindi che sia nostro dovere stabilire il prezzo attraverso il quale può avvenire questa operazione, tenendo presente il superiore interesse della collettività.

Dobbiamo anche tener conto dell'esigenza che questo territorio possa essere regolato attraverso il nuovo piano regolatore di Alghero e possa essere utilizzato a fini fondamentalmente di interesse generale, specialmente in un momento in cui in Sardegna tutte le spiagge vengono accaparrate dai privati. Noi dobbiamo fare in modo che il comune di Alghero possa avere a sua disposizione questo terreno, che può essere utilizzato per la collettività.

Ma in caso diverso questa legge rischia di rimanere inoperante.

DE LEONARDIS. Desidero che mi sia chiarita la causa di questa espropriazione. Noi tutti sappiamo che quando non sia stato raggiunto il fine per il quale è intervenuta l'espropriazione, l'espropriato ha diritto a riavere in restituzione il fondo di cui era stato privato. Quindi anche sotto il profilo strettamente giuridico, l'ente a suo tempo espropriato potrebbe avere il terreno in restituzione.

Per quanto riguarda la proposta di legge del collega onorevole Tantalo, c'è da osservare, anche qui, che la diversa destinazione che dovrebbero avere questi fondi di cui si chiede la cessione al comune di Palicoro – sorto con l'attività della riforma – si consiglia di procedere con molta cautela. Quindi sono d'accordo col Relatore sulla necessità di formulare un criterio per cui non si possa, da parte di enti pubblici, fare delle speculazioni sui terreni di loro proprietà, approfit-

tando della diversa destinazione che i terreni stessi verrebbero ad avere.

Quindi, concordo in linea di massima sull'approvazione dei due provvedimenti, però ritengo sia necessario – come ha detto il Relatore e sottolineato il collega Marras – che sia da determinare il meccanismo di valutazione dei terreni, rispondente ai criteri enunciati.

RINALDI. Vorrei aggiungere alcune considerazioni di carattere personale a quanto ha detto l'onorevole collega che mi ha preceduto. Gli Enti che procedettero all'esproprio di queste terre – esproprio con determinata destinazione, per cui non ha più valore quando lo scopo viene a mancare – non hanno fini di lucro, e quindi non possono speculare sulla terra per altri usi.

Ma c'è di più. Non possiamo consentire ad un Comune di acquistare al pubblico incanto e a prezzo di mercato delle terre che poi devono essere destinate ad aree pubbliche. Qualora vi fossero da parte di questi enti dei vizi procedurali nell'acquisto, bisogna guardare scrupolosamente il piano regolatore, perché non si può far pagare ad un comune a 3 mila lire il metro quadro un terreno destinato ad area pubblica; e neppure gli spazi destinati all'attuazione della legge n. 167. Allora sarebbe meglio accantonare addirittura i due provvedimenti oggi al nostro esame, e indicare ai Comuni la possibilità di fare gli espropri sulla base proprio della legge 167, nel qual caso si avrebbe una sensibile riduzione dei costi. Per parte mia ritengo equo un provvedimento che prevedesse la restituzione, da parte dei due Enti, dei terreni al prezzo originario, ragguagliato alla svalutazione della lira dal giorno della cessione ad oggi; e non dovrebbe applicarsi per nessun motivo un prezzo maggiorato.

MAGNO. Davvero non capisco come si possa venire a proporre al Parlamento di approvare una legge che dovrebbe autorizzare gli Enti di sviluppo di Puglia e di Sardegna a vendere dei terreni, che sono stati espropriati come fondi rustici per essere destinati agli assegnatari, al prezzo di mercato. Qui veramente siamo di fronte ad una assurdità, quando poi si vuole stabilire con i due provvedimenti di legge, che questi fondi devono essere venduti ai rispettivi comuni.

Non voglio ripetere le considerazioni del collega Rinaldi per ripetere che davvero siamo di fronte ad una mostruosità che avrebbe tutte le caratteristiche di una speculazione legalizzata di cui farebbero le spese due amministrazioni comunali e i rispettivi cittadini che hanno bisogno di un po' di terreno per costruire case popolari, piazze, strade, giardini e così via.

Sono d'accordo col collega Marras: noi abbiamo presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 della proposta di legge 4658; e lo presenteremo anche per quanto riguarda la proposta di legge Tantalo, relativa all'Ente di sviluppo delle Puglie.

Secondo noi devono essere realizzati tre punti: 1) la fissazione di un prezzo. Escludiamo quindi che debba intervenire l'intendenza di finanza per determinare il prezzo di mercato. Non possiamo accettare che venga stabilito nella legge che i terreni vengano trasferiti in proprietà ai comuni a prezzo di mercato: noi proponiamo che il prezzo venga stabilito in una cifra pari a 15 volte il reddito dominicale valutato con provvedimento legislativo.

2) Poiché gli Enti di riforma di cui alle due proposte di egge in esame potrebbero, dopo la fissazione di questi prezzi, venire nella determinazione di non vendere più i terreni, noi dovremmo fare in modo che essi fossero obbligati a trasferirne la proprietà ai comuni.

3) Il terzo punto è che noi chiediamo che si dica, in tutti e due i provvedimenti di legge, che il ricavato di questa vendita dovrà essere destinato, dagli enti di sviluppo, all'acquisto di terreni idonei all'attività agricola, per la formazione di altre quote di poderi da assegnare in base alle leggi.

TANTALO. Ringrazio innanzitutto la Commissione per la benevolenza con la quale ha considerato la mia proposta di legge, che riguarda sostanzialmente una materia analoga a quella del disegno di legge. Mi sono infatti preoccupato, circa le modalità della vendita di terreni al comune di Policoro di seguire l'impostazione del disegno di legge, per evitare che sorgessero difficoltà.

Non ho nulla in contrario ad aderire ai nuovi criteri relativi alla determinazione del prezzo, che sono stati suggeriti dagli onorevoli colleghi.

Non credo invece che si possano obbligare in via assoluta gli enti di sviluppo a dare delle loro proprietà una certa destinazione. Iniziative del genere potrebbero derivare solo da una precedente trattativa, da un'intesa di carattere generale.

Come saprete, nella passata legislatura furono presentate analoghe proposte di legge, che non furono approvate forse perché non erano chiaramente orientate nella vendita esclusiva alle amministrazioni comunali.

I provvedimenti in esame derivano dalla esperienza di questi ultimi anni: gli enti di sviluppo (sia l'ETFAS sia l'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise) si sono resi conto dell'impossibilità di destinare questi terreni a fini agricoli, per cui è sorta la necessità di dare ai terreni una diversa destinazione.

Circa il vincolo che si vorrebbe porre nella stesura degli articoli per il reimpiego dei fondi, credo che esso sia *in re ipsa*, in quanto nelle relazioni che accompagnano il disegno e la proposta di legge si prevede che le somme ricavate dalla vendita di quei terreni saranno poi utilizzate per acquistarne altri da destinare alla trasformazione agraria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ritengo che sia preferibile, data l'ora tarda e considerate le obiezioni fatte, rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Senatori TIBERI e BARTOLOMEI: « Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765 » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4813):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Le proposte di legge nn. 2683 e 3873 sono pertanto assorbite.

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Landi, Beccastrini, Bo, Canestrari, Zugno, Ferri Mauro, De Leonardis, Della Briotta, Ferraris Giuseppe, Fornale, Franzo, Gerbino, Gombi, Dagnino, Magno, Marras, Miceli, Radi, Rinaldi, Valeggiani, Sedati, Tognoni, Stella, Vaja.

Sono in congedo:

Negrari e Pala.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO